

COMUNE DI CAROLEI

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28/09/2018 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs.267/2000

Atto N. 5 del 22/2/2019

Oggetto: Dissesto finanziario – Approvazione schema di convenzione affidamento servizio di Tesoreria OSL..

L'anno 2019, il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 11,00 nella Casa Comunale , l'Organo Straordinario di Liquidazione dott.ssa Maria Gabriella Sicilia

PREMESSO

- che il Comune di Carolei nella seduta del 31/7/2018, ha deliberato il “dissesto finanziario – art.246 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche” e che tale delibera n.25 è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- che con D.P.R. del 28/09/2018 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs.267/2000 in data 29/09/2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Sicilia, per la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 9/10/2018 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato all'Organo straordinario di liquidazione;
- che il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al sig. Sindaco del Comune di Carolei;
- che ai sensi dell'art.252, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, l'insediamento presso l'Ente è avvenuto entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

VISTO

- il comma 4 dell'articolo 246 del Testo Unico Enti Locali, per il quale “Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. **Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del Consiglio dell'Ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto”;**

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'articolo 11 del DPR 24 agosto 1993, n. 373, "L'organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa, stipulando apposita convenzione con un istituto

bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990";

- che, pertanto, l'OSL deve procedere ad istituire un proprio servizio di cassa approvando uno schema di convenzione per regolare i rapporti di Tesoreria;

DATO ATTO CHE

- che in data 25/1/2019 il MEF, con nota 14640 ha provveduto all'apertura a favore del Commissario Straordinario di Liquidazione, della contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 32090 intestata " COMM. STR. LIQ. COMUNE DI CAROLEI";

VISTO

- che il Comune di Carolei ha stipulato con atto rep. 784 del 19 gennaio 2010, apposta convenzione con la Banca UBI BANCA CARIME SPA, per il Servizio di Tesoreria, sino al 31.12.2013,
- che tale servizio è in regime di proroga, alle diverse condizioni approvate con determina del Responsabile del servizio del Comune di Carolei, n. 15 del 17.6.2015;

RITENUTO

- che sia opportuno che l'OSL si rivolga, per la istituzione del servizio cassa, al medesimo Tesoriere del Comune;

ESAMINATA

la bozza di convenzione, inviata dalla UBI BANCA SPA, all'OSL;

VALUTATE

come favorevoli, le condizioni previste nella stessa bozza;

VISTO

- il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;

DELIBERA

- di approvare lo schema di Convenzione regolante il servizio di cassa, per la gestione della liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Carolei, allegato alla presente delibera, di cui è parte integrante e sostanziale;
- di affidare tale servizio alla UBI BANCA SPA , attuale Tesoriere dell'Ente;

DICHIARA

- la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4, commi 8 e 8 bis, del D.P.R. 24/8/1993, n. 378;

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Organo Straordinario di liquidazione

F. 19 *Dr.ssa Maria Gabriella Sicilia*
Maria Gabriella Sicilia